



Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

Modifica del 23 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 9 giugno 2006¹ concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 17 Idoneità psicofisica

¹ La verifica dell'idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.

² Un medico esamina ogni anno l'idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell'esame a uno specialista di tale settore.

³ Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l'idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza.

⁴ Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella documentazione di cui all'articolo 37 OEPIN². Fondandosi su di essa, decide in merito all'idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia e registra il risultato nella documentazione.

⁵ L'IFSN può consultare la documentazione.

¹ RS 732.143.2

² RS 732.143.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr